

inoltre in contraddizione, avendo da un lato ravvisato nella predetta domanda una specificazione di quella originaria, ed avendo dall'altro rigettato quest'ultima domanda, per accogliere quella subordinata.

4.3. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 163, 183 e 190 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile la specificazione della domanda in sede di precisazione delle conclusioni, nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, senza considerare che la precisazione delle domande deve aver luogo entro i termini previsti dall'art. 183 cod. proc. civ., e senza tener conto della funzione illustrativa della comparsa conclusionale e della memoria di replica.

4.4. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 99, 112 e 163 cod. proc. civ. e dell'art. 24 Cost., osservando che, nel porre a fondamento della decisione fatti non allegati prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, ma emersi soltanto nel corso della c.t.u., la sentenza impugnata ha impropriamente attribuito a quest'ultima una funzione esplorativa, oltre ad aver violato il diritto di difesa, avendo impedito ad esso ricorrente di predisporre un'adeguata difesa.

4.5. Con il sesto motivo, il ricorrente insiste sulla violazione degli artt. 99, 112 e 163 cod. proc. civ. e dell'art. 24 Cost., rilevando che la perdita dei contributi statali per l'editoria non era stata tempestivamente allegata nel giudizio di primo grado, non risultando da alcun documento menzionato nell'atto di citazione, ma, come riconosciuto dalla stessa Corte di merito, solo dalla relazione del curatore prodotta in giudizio e dal provvedimento di rigetto del reclamo proposto avverso il sequestro conservativo concesso in corso di causa.

4.6. Con il settimo motivo, il ricorrente denuncia l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, osservando che la sentenza impugnata ha omesso d'indicare il tempo e le modalità dell'allegazione dei nuovi fatti costitutivi, essendosi limitata a richiamare le circostanze menzionate nel provvedimento di rigetto del reclamo, inconferenti ai fini del rigetto dell'eccezione di novità.

4.7. Con l'ottavo motivo, il ricorrente deduce l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, affer-

mando che l'esclusione della novità dei fatti allegati in sede di precisazione delle conclusioni si pone in contrasto con l'affermazione della legittimità dell'omesso esame di altri addebiti mossi ai convenuti, in quanto fondati su osservazioni del c.t.u. che non avevano costituito oggetto di approfondimento argomentativo.

5. I predetti motivi vanno trattati congiuntamente, in quanto riflettenti profili diversi della medesima questione, ed unitamente ad essi vanno esaminati i primi due motivi del ricorso incidentale proposto dal (omissis), il primo motivo del ricorso proposto dallo (omissis), il secondo motivo dei ricorsi proposti dal (omissis), i primi tre motivi del ricorso proposto dal (omissis) ed il primo motivo del ricorso incidentale proposto dai (omissis).

Con il primo motivo, il (omissis) denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 163, 167, 183, 189 e 190 cod. proc. civ., nonché l'insufficiente, contraddittoria e illogica motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la novità della domanda avanzata in via subordinata. Premesso che la novità di una domanda non può essere esclusa attraverso il riferimento ad atti diversi da quelli previsti per la sua specificazione o riferibili a soggetti diversi dalle parti, osserva che i fatti costitutivi posti a sostegno della stessa erano stati dedotti dal curatore del fallimento soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e specificati solo nella memoria di replica. La Corte d'appello ha inoltre omesso di analizzare approfonditamente gli elementi costitutivi della nuova domanda e di porli a confronto con quelli della domanda originaria.

5.1. Con il secondo motivo, il controricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché l'omessa, insufficiente e illogica motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, affermando che l'esclusione della novità della domanda subordinata ha comportato la violazione del suo diritto di difesa.

6. Con il primo motivo del suo ricorso, lo (omissis) denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 101, 112, 163, 183, 189 e 190 cod. proc. civ., sostenendo che, nel pronunciare la condanna al risarcimento, la sentenza impugnata ha accolto una domanda non proposta con l'atto di ci-

tazione, ma formulata soltanto all'udienza di precisazione delle conclusioni e successivamente specificata nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica. Premesso che ai fini della proposizione di un'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2392 cod. civ. non è sufficiente la deduzione del generico compimento di atti di *mala gestio* non meglio individuati, occorrendo invece la contestazione di specifici comportamenti illegittimi, anche al fine di consentire al convenuto di esercitare il proprio diritto di difesa, osserva che la domanda originariamente proposta dal curatore era fondata su due specifici addebiti, consistenti nell'aver consentito la prosecuzione dell'attività di impresa nonostante le allarmanti condizioni del passivo e la perdita dell'intero capitale sociale e nell'aver violato i principi che disciplinano la redazione del bilancio, mentre in sede di precisazione delle conclusioni erano stati formulati tre nuovi addebiti, consistenti nella perdita del contributo statale, nella restituzione dei finanziamenti ai soci e nella mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti della <sup>(omissis)</sup>. In tal modo erano stati dedotti fatti costitutivi nuovi, che comportavano l'introduzione di una nuova *causa petendi*, cui corrispondeva un *petitum* diverso da quello originario, consistente nel risarcimento del danno in misura pari alla differenza tra l'entità dei crediti ammessi al passivo e l'ammontare presunto dell'attivo fallimentare. In ogni caso, anche a voler ritenere che si trattasse di una mera specificazione della domanda originaria, la stessa, comportando l'emersione di profili di fatto e richieste risarcitorie precedentemente non delineati e del tutto disancorati da quelli prospettati nell'atto di citazione, non avrebbe potuto aver luogo nella comparsa conclusionale, avendo quest'ultima una funzione meramente illustrativa. Ininfluente è altresì la circostanza che i predetti fatti fossero emersi dalla relazione del c.t.u. nominato nell'ambito del procedimento cautelare promosso in corso di causa, dal momento che le risultanze probatorie sono preordinate a fornire la dimostrazione dei fatti dedotti, ma non possono comportare un ampliamento del *thema decidendum*.

7. Con il secondo motivo del suo ricorso, il <sup>(omissis)</sup> deduce la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 112, 163, 183, 189 e 190 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la novità della domanda subordinata, proposta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni e

specificata nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica. Premesso che all'udienza di precisazione delle conclusioni il curatore del fallimento non ha più chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno derivante dal dissesto della società fallita, in misura pari alla differenza tra passivo ed attivo fallimentare, ma il pagamento di somme puntualmente determinate in virtù dell'addebito di specifici fatti commissivi o omissivi, mai dedotti in precedenza, sostiene che in tal modo è stato introdotto nel processo un nuovo *thema decidendum*, con la conseguente proposizione di una domanda nuova. Nell'escludere tale novità, la sentenza impugnata ha ommesso di porre a confronto il *petitum* e la *causa petendi* della predetta domanda con quelli della domanda originariamente proposta, essendosi limitata ad affermare che i fatti allegati erano già entrati nel dibattito processuale.

8. Con il primo motivo d'impugnazione, il (omissis) denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 101, 112, 163, 183 e 184 cod. proc. civ., sostenendo che, nell'escludere la novità della domanda proposta in via subordinata dal curatore del fallimento, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della genericità della domanda formulata nell'atto di citazione e dell'avvenuta introduzione di specifici addebiti soltanto nel ricorso cautelare e nel reclamo proposto avverso il provvedimento di rigetto. Afferma al riguardo che la precisazione delle domande non avrebbe potuto aver luogo dopo la scadenza dei termini all'uopo fissati, né nell'ambito di un procedimento incidentale volto al conseguimento di un bene del tutto diverso da quello che costituiva oggetto della domanda originariamente proposta.

8.1. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 101, 112, 163, 183 e 184 cod. proc. civ., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel ravvisare nelle nuove allegazioni di fatto una mera specificazione della domanda originaria, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della diversità della *causa petendi* e del *petitum* di quest'ultima, consistenti rispettivamente nell'aver cagionato il dissesto della società fallita e nel pagamento della differenza tra il passivo ammesso e l'attivo realizzato in sede fallimentare, da quelli della nuova do-

manda, costituiti da specifici comportamenti ed omissioni degli amministratori e dalla condanna degli stessi al risarcimento dei danni cagionati da tali condotte. Nell'escludere che la nuova allegazione, non avvenuta nella memoria di cui all'art. 183 cod. proc. civ., avesse determinato un ampliamento del tema d'indagine, la Corte d'appello è incorsa in contraddizione, avendovi ravvisato da un lato una mera specificazione della domanda originaria, e dall'altro una domanda subordinata, accolta a seguito del rigetto di quella originaria.

8.2. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 163, 183 e 190 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile la specificazione della domanda nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica, in contrasto con la funzione assegnata a tali atti, consistente esclusivamente nell'illustrazione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento delle domande e delle eccezioni già proposte.

9. Con il primo motivo del loro ricorso incidentale, i (omissis) denunciano la violazione degli artt. 101, 112, 163, 183, 189 e 190 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la novità della domanda subordinata, proposta dal curatore del fallimento in sede di precisazione delle conclusioni e specificata nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica. Premesso che il vizio in esame è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, trattandosi di questione sottratta alla disponibilità delle parti, osservano che, in quanto fondata su atti e comportamenti degli amministratori del tutto diversi da quelli esposti nell'atto di citazione ed avente ad oggetto il pagamento di somme specificamente indicate, la nuova domanda era contraddistinta da una *causa petendi* e un *petitum* diversi da quelli della domanda originaria, la cui deduzione non si risolveva in una mera specificazione della stessa, ma comportava un ampliamento del *thema decidendum*, in violazione del principio del contraddittorio. Nel pronunciare in ordine a tale domanda, la sentenza impugnata è incorsa in ultrapetizione, avendo posto a fondamento della decisione fatti estranei alla materia del contendere, in quanto dedotti tardivamente.

10. I predetti motivi sono in parte inammissibili, in parte infondati.

Premesso che la natura del vizio denunciato ne esclude la deducibilità con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., trattandosi di *error in procedendo*, nell'accertamento del quale questa Corte opera come giudice anche del fatto, e può quindi procedere al riscontro della violazione lamentata attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dalla sufficienza e dalla logicità della motivazione adottata dal giudice di merito (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. lav., 21/04/2016, n. 8069; Cass., Sez. I, 30/07/2015, n. 16164; Cass., Sez. VI, 28/11/2014, n. 25308), si osserva che gli addebiti posti a fondamento della dichiarazione di responsabilità degli amministratori e dei sindaci avevano costituito, per la maggior parte, oggetto di allegazione fin dall'atto di citazione, nel quale, pur concludendo per la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni in misura pari alla differenza tra l'importo necessario per l'integrale soddisfacimento dei creditori della società fallita ed il ricavato della liquidazione dei beni e delle attività fallimentari, il curatore non si era limitato a far valere genericamente la violazione degli obblighi inerenti alle cariche ricoperte dai convenuti, ma aveva dedotto una serie di comportamenti idonei a determinare il dissesto della società, tra i quali il mancato recupero dei crediti vantati nei confronti di altre società appartenenti al medesimo gruppo e la commissione d'irregolarità contabili volte, tra l'altro, a procurare vantaggi economici ai soci a scapito dell'interesse e del patrimonio sociale.

L'ampia portata delle predette allegazioni, volte ad evidenziare sotto una pluralità di profili l'inadeguato adempimento dei compiti di amministratore e sindaco, pur senza incidere sulla specificità degli addebiti, consente di escludere la novità delle richieste formulate dal curatore all'udienza di precisazione delle conclusioni, il cui riferimento agli elementi emersi nel corso del giudizio e segnatamente alle risultanze della c.t.u. espletata non si è tradotto in un sostanziale mutamento della *causa petendi* e del *petitum* originari. Ai fini di tale mutamento, è infatti necessario che nel corso del giudizio venga avanzata una pretesa oggettivamente diversa da quella originaria, mediante la deduzione di un *petitum* diverso e più ampio oppure di una *causa petendi* fondata su situazioni giuridiche non prospettate in precedenza, ed in particolare su un fatto costitutivo radicalmente differente, in modo tale da

introdurre nel processo un nuovo tema d'indagine e da spostare i termini della controversia, con il conseguente disorientamento della difesa della controparte e l'alterazione del regolare svolgimento del giudizio (cfr. Cass., Sez. II, 28/01/2015, n. 1585; Cass., Sez. V, 20/07/2012, n. 12621; Cass., Sez. lav., 27/07/2009, n. 17457). In tema di responsabilità contrattuale, è stato peraltro escluso il verificarsi di tale situazione allorquando, come nella specie, l'originaria allegazione dell'inadempimento della controparte, già sufficientemente specificata, venga meglio precisata mediante la deduzione di ulteriori profili d'inadeguatezza della prestazione, che lascino però essenzialmente immutato il titolo della pretesa avanzata, non incidendo sull'individuazione del fatto costitutivo della domanda (cfr. Cass., Sez. II, 26/08/2014, n. 18275). Con specifico riferimento alla responsabilità degli amministratori di società, poi, pur riconoscendosi l'essenzialità dell'individuazione della *causa petendi*, al fine di consentire alla controparte l'approntamento di un'adeguata difesa, nel rispetto del principio del contraddittorio, ed escludendosi pertanto la possibilità d'invocare genericamente il compimento di atti di *mala gestio*, con riserva di descriverli più specificamente nel corso del processo, si è precisato che la carente indicazione dei comportamenti ritenuti contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto si traduce nella nullità della citazione soltanto quando investa l'intero contenuto dell'atto, in quanto i fatti esposti risultino incerti ed inadeguati a trattenere l'azione, escludendosi invece la rilevanza di elementi marginali, con la conseguenza che la modificazione di questi ultimi non può considerarsi neppure idonea a determinare un mutamento del titolo della domanda (cfr. Cass., Sez. I, 27/12/2013, n. 28669; 27/10/2006, n. 23180).

A maggior ragione, deve infine escludersi la possibilità di ricollegare la modificazione della domanda alla mera precisazione del *petitum* (in senso peraltro riduttivo rispetto all'atto di citazione), ricollegabile non solo ai risultati delle indagini compiute dal c.t.u., ma anche all'evoluzione nel frattempo verificatasi nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità degli amministratori, che, in caso di fallimento della società, ha condotto a negare la possibilità d'individuare *sic et simpliciter* il danno risarcibile nella differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, e ad

affermare l'utilizzabilità di tale criterio soltanto quale parametro per una liquidazione equitativa, ove ne sussistano le condizioni, e sempre che risultino indicate le ragioni che hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dei predetti soggetti (cfr. Cass., Sez. Un., 6/05/2015, n. 9100; Cass., Sez. I, 3/01/2017, n. 38; 2/10/2015, n. 19733).

11. Va quindi esaminato il primo motivo dei ricorsi proposti dal <sup>(omissis)</sup> con cui quest'ultimo denuncia la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2949, 2392, 2422, 2435 e 2935 cod. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, sostenendo che, nel ritenere non validamente censurato il rigetto dell'eccezione di prescrizione, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del richiamo, contenuto nell'atto di appello, alla circostanza, pacificamente risultante dagli atti, che i creditori erano a conoscenza dello stato di dissesto della società, né dell'espreso rinvio alle domande ed alle eccezioni proposte in primo grado. Nell'escludere la predetta conoscenza, la Corte d'appello è peraltro incorsa in contraddizione, avendo contemporaneamente dato atto del carattere antieconomico dell'attività svolta dalla società fallita, che ne costituiva una qualità permanente e conosciuta dai creditori sulla base dei bilanci annuali. La sentenza impugnata ha infine omesso di considerare che egli si era dimesso dalla carica di amministratore fin dal 22 agosto 1990, nonché di motivare il rigetto delle istanze istruttorie da lui formulate.

11.1. Il motivo è infondato.

Lo stesso ricorrente ammette infatti che, nel riproporre in appello l'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, aveva omesso di censurare specificamente la decisione adottata dal Tribunale, riconoscendo di essersi limitato a rinviare alle proprie domande ed eccezioni, nonché a richiamare le circostanze risultanti dagli atti di causa. Tali modalità di formulazione del gravame sono state correttamente ritenute irrispettose del principio di specificità dei motivi d'impugnazione, stabilito dall'art. 342 cod. proc. civ., la cui osservanza, postulando che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata ne vengano contrapposte altre, volte ad incrinarne il fondamento

logico-giuridico, esclude l'ammissibilità di un mero richiamo alle difese svolte in precedenza, richiedendosi invece una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, che consenta al giudice di appello di percepire con chiarezza il contenuto delle censure proposte in riferimento ad una o più statuizioni adottate dal primo giudice (cfr. Cass., Sez. I, 27/09/2016, n. 18932; 18/01/2013, n. 1248; Cass., Sez. III, 15/06/2016, n. 12280).

12. Con il nono motivo del suo ricorso, il <sup>(omissis)</sup> lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, sostenendo che, nel ritenere irrilevante il ripianamento delle perdite da parte dei soci, a fronte del dissesto della società, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del carattere intrinsecamente antieconomico dell'attività svolta da quest'ultima, accertato dalla sentenza di primo grado e rimasto incensurato, ed ha comunque fatto ricorso ad un'argomentazione inconferente, nonchè smentita dal rilievo che il passivo si era formato nel periodo intercorrente tra l'arresto dei soci e la messa in liquidazione della società.

12.1. Con il decimo motivo, il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 324 e 329, secondo comma, cod. proc. civ., nonchè dell'art. 2909 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver violato il giudicato interno formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva rigettato la domanda principale, escludendo la sussistenza del nesso causale tra le condotte ascritte ai convenuti ed il dissesto della società, in virtù del carattere antieconomico dell'attività svolta da quest'ultima.

13. I due motivi, devono essere trattati congiuntamente, in quanto riflettenti questioni strettamente connesse, ed unitamente ad essi va esaminato il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dai <sup>(omissis)</sup>.

Con detto motivo, i controricorrenti deducono la nullità della sentenza impugnata, per violazione degli artt. 324 e 329, secondo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 2909 cod. civ., osservando che, nell'affermare la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, la sentenza impugnata è incorsa in violazione del giudicato formatosi in ordine alla sentenza di primo grado, non impugnata nella parte in cui aveva escluso la configurabilità del nesso causale tra le condotte addebitate ed il dissesto della società, a causa del carat-

tere intrinsecamente antieconomico dell'attività svolta da quest'ultima e della conseguente necessità di rifinanziamenti da parte dei soci.

14. I predetti motivi sono infondati.

Com'è noto, la mancata impugnazione di una o più affermazioni contenute nella sentenza può dar luogo alla formazione del giudicato interno soltanto se le stesse siano configurabili come capi completamente autonomi, avendo risolto questioni controverse che, in quanto dotate di propria individualità ed autonomia, integrino una decisione del tutto indipendente, e non anche quando si tratti di mere argomentazioni oppure della valutazione di presupposti necessari di fatto che, unitamente ad altri, concorrano a formare un capo unico della decisione (cfr. Cass., Sez. I, 23/03/2012, n. 4732; Cass., Sez. III, 30/10/2007, n. 22863; 16/01/2006, n. 726). In applicazione di tale principio, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi che la mancata impugnazione della sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva escluso la riconducibilità del dissesto della società alla condotta degli amministratori, non comportasse la formazione del giudicato interno anche in ordine alla questione, del tutto distinta ed autonoma, concernente la configurabilità del nesso eziologico tra le violazioni ascritte ai convenuti ed i danni alle stesse specificamente ricollegabili.

Correttamente, a quest'ultimo fine, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del carattere intrinsecamente antieconomico dell'attività svolta dalla società fallita, la cui strutturale inettitudine ad operare in attivo, a causa dell'insufficienza dei ricavi tipici della gestione a coprire i costi fissi di esercizio, non escludeva l'obbligo dei convenuti di attivarsi per il ripianamento delle perdite e, se necessario, per la ricostituzione del capitale sociale, trattandosi di determinazioni certamente rimesse alla competenza dell'assemblea dei soci, ma il cui promuovimento, ai sensi dell'art. 2446 cod. civ., spettava comunque agli amministratori, ed in caso d'inerzia degli stessi ai sindaci. Quanto poi alla considerazione, svolta dalla Corte di merito a sostegno della necessità delle predette iniziative, secondo cui il ripianamento delle perdite avrebbe evitato la formazione del passivo fallimentare, non merita consenso l'obiezione secondo cui tale passivo si sarebbe formato a seguito dell'arresto dei soci, dal momento che, come ammette lo stesso ricorrente,

tra il predetto evento e la messa in liquidazione della società trascorse oltre un anno, senza che fosse adottato alcun provvedimento.

15. Con l'undicesimo motivo, il Pottino deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sostenendo che, nel ricollegare la perdita del contributo statale per l'editoria alla mancata certificazione del bilancio, la sentenza impugnata ha implicitamente ritenuto che il contributo costituisse oggetto di un diritto soggettivo perfetto, senza considerare che non vi era alcuna certezza in ordine all'erogazione del contributo, in quanto, anche in presenza di un bilancio certificato, l'autorità preposta non vi è tenuta, dovendo accertare, anno per anno, la sussistenza degli ulteriori requisiti prescritti dalla legge, e nella specie l'andamento antieconomico della società avrebbe dovuto far presumere che il contributo non sarebbe stato erogato.

15.1. Con il dodicesimo motivo d'impugnazione, il ricorrente lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, osservando che la sentenza impugnata ha ricollegato la perdita del contributo esclusivamente alla mancata certificazione del bilancio, senza accertare la sussistenza degli altri requisiti prescritti dalla legge. La Corte d'appello è incorsa inoltre in contraddizione, avendo escluso la responsabilità degli amministratori per aver gestito in perdita la società, ma avendo addebitato agli stessi la mancata certificazione del bilancio, che costituiva la conseguenza di detta gestione.

16. I predetti motivi devono essere trattati congiuntamente, avendo ad oggetto profili diversi della medesima questione, ed unitamente ad essi vanno esaminati il terzo motivo del ricorso incidentale del (omissis), il secondo motivo del ricorso dello (omissis) ed il quarto motivo del ricorso incidentale dei (omissis).

Con il terzo motivo, il (omissis) lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2392 e ss. cod. civ., nonché l'omessa, insufficiente e illogica motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, sostenendo che, nell'addebitare agli amministratori la perdita del contributo per l'editoria, in virtù della mancata certificazione del bilancio, la sentenza impugnata non ha considerato che la relazione negativa della società di revi-

sione, oltre ad essere stata depositata sette mesi dopo la chiusura dell'esercizio, non comportava la decadenza dal contributo, ma solo la sospensione della sua erogazione.

17. Con il secondo motivo del suo ricorso, lo <sup>(omissis)</sup>, deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2392 cod. civ., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata per aver affermato la responsabilità degli amministratori in assenza dei presupposti prescritti dalla legge. Premesso che la perdita del contributo per l'editoria non aveva arrecato alcun danno al patrimonio della società, trattandosi di una posta attiva già monetizzata attraverso la cessione del credito alla <sup>(omissis)</sup>, la quale ne aveva pagato il corrispettivo, senza poi insinuarsi al passivo del fallimento, afferma infatti che il mancato esercizio del diritto di garanzia del cessionario, ormai peraltro prescritto, escludeva la configurabilità di un pregiudizio patrimoniale.

18. Nella parte riflettente la mancata verifica degli altri requisiti prescritti per la concessione del contributo statale, le censure sono inammissibili, trattandosi di una questione che non risulta trattata nella sentenza impugnata, e non può quindi trovare ingresso in questa sede, implicando una indagine di fatto in ordine alla sussistenza dei predetti requisiti, e non essendo stati indicati la fase e l'atto del giudizio di merito in cui la predetta questione sarebbe stata sollevata (cfr. Cass., Sez. II, 22/04/2016, n. 8206; Cass., Sez. I, 18/10/2013, n. 23675; Cass. Sez. III, 3/03/2009, n. 5070).

Nella parte riguardante la responsabilità degli amministratori per la mancata certificazione del bilancio, le censure sono invece infondate, non potendosi ravvisare alcuna incompatibilità logica tra le irregolarità di bilancio, cui la sentenza impugnata ha ricollegato il mancato rilascio della certificazione, e l'antieconomicità della gestione, ritenuta non addebitabile agli amministratori. La predisposizione ed il controllo dei bilanci rientrano infatti tra le attribuzioni rispettivamente degli amministratori e dei sindaci, ai quali la Corte di merito ha correttamente imputato la mancata sanatoria delle relative irregolarità, senza perciò incorrere in contraddizione con l'accertata antieconomicità della gestione, la quale, come si è detto in precedenza, non

escludeva il dovere dei convenuti di adottare le iniziative necessarie per ripristinarne la correttezza. La dichiarazione di fallimento, precludendo definitivamente la concessione del contributo, ha reso poi del tutto irrilevante la eventuale possibilità di procedere alla sanatoria delle irregolarità riscontrate, in tal modo giustificando l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui, quale che fosse il valore da attribuire alla certificazione del bilancio, la mancanza di tale elemento, alla data di apertura della procedura concorsuale, comportava la configurabilità di un danno corrispondente all'ammontare del contributo.

Quanto infine all'avvenuta cessione del contributo alla <sup>(omissis)</sup>, risulta ineccepibile, sul piano logico-giuridico, l'osservazione della Corte di merito secondo cui, in quanto effettuata *pro solvendo*, la stessa doveva considerarsi inidonea ad escludere la sussistenza del danno, avuto riguardo alla mancata erogazione del beneficio, che aveva impedito l'estinzione dell'obbligazione nei confronti della Banca: nel censurare tale affermazione, lo <sup>(omissis)</sup> si limita d'altronde a richiamare l'eccezione sollevata in sede di gravame, secondo cui il predetto credito si sarebbe estinto per prescrizione e comunque non sarebbe stato insinuato al passivo del fallimento, senza neppure indicare gli elementi di prova addotti a sostegno di tale assunto, ed eventualmente trascurati dalla sentenza impugnata.

19. Con il tredicesimo motivo d'impugnazione, il <sup>(omissis)</sup> denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2392 cod. civ., rilevando che, nell'addebitare agli amministratori la mancata riscossione dei crediti vantati dalla società nei confronti della <sup>(omissis)</sup>, la sentenza impugnata non ha tenuto conto dell'appartenenza di entrambe le società al medesimo gruppo, ed alla conseguente giustificabilità della condotta degli amministratori nell'ambito della logica del gruppo. Premesso che le società che controllavano la <sup>(omissis)</sup> <sup>(omissis)</sup> provvedevano in via continuativa al ripianamento delle perdite della stessa, afferma che il mantenimento in vita del rapporto con la <sup>(omissis)</sup> era giustificato dalla convinzione che ad eventuali sofferenze finanziarie avrebbero posto rimedio le società controllanti.

19.1. Con il quattordicesimo motivo, il ricorrente deduce l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia,

sostenendo che, nell'addebitare agli amministratori la mancata riscossione dei crediti vantati dalla società nei confronti della (omissis), la sentenza impugnata non ha tenuto conto del vantaggio compensativo derivante dai finanziamenti assicurati dai soci, appartenenti al medesimo gruppo d'impresa.

19.2. Con il quindicesimo motivo, il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2392 cod. civ., osservando che, nel ritenere contraria al dovere di diligenza degli amministratori la mancata riscossione dei crediti vantati dalla società nei confronti della (omissis), la sentenza impugnata ha trascurato la comune prassi commerciale e mercantile, nell'ambito della quale la concessione di dilazioni dei pagamenti risponde all'esigenza di evitare la rottura del rapporto commerciale con il cliente.

19.3. Con il sedicesimo motivo, il ricorrente denuncia l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, affermando che, nel ricollegare alla solvibilità della (omissis) il dovere degli amministratori di agire esecutivamente nei confronti della stessa, la Corte d'appello ha analizzato la vicenda nell'ottica di un affare isolato, anziché in quella dell'efficiente gestione di un'attività continuativa, nell'ambito della quale la concessione di una dilazione dei pagamenti doveva considerarsi assolutamente normale.

19.4. Con il diciassettesimo motivo, il ricorrente deduce l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, osservando che, nell'addebitare agli amministratori la mancata riscossione dei crediti, la sentenza impugnata non ha tenuto conto della ben più prolungata inerzia del curatore del fallimento, avendo dato atto della risalente insolvenza della (omissis), senza considerare che la stessa avrebbe reso infruttuose eventuali azioni esecutive degli amministratori.

20. I predetti motivi devono essere trattati congiuntamente, in quanto riguardanti profili diversi della medesima questione, ed unitamente ad essi vanno esaminati il quinto motivo del ricorso incidentale del (omissis), il quarto motivo del ricorso dello (omissis) ed il terzo motivo del ricorso del (omissis).

Con il quinto motivo, il (omissis) deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2392 e ss. cod. civ., nonché la contraddittoria e illogica moti-

vazione in ordine a un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevando che, nell'addebitare agli amministratori la mancata riscossione dei crediti vantati dalla società nei confronti della (omissis), la sentenza impugnata non ha considerato che tale scelta, non censurabile sotto il profilo economico-gestionale, trovava giustificazione nella solvibilità della società debitrice, nei pagamenti parziali dalla stessa eseguiti, nell'appartenenza delle due società al medesimo gruppo d'impres e nei versamenti eseguiti dai soci a ripianamento delle perdite, nonché nell'intento di evitare la rottura dei rapporti commerciali con il principale cliente della (omissis) . L'addebito di tale condotta agli amministratori si pone d'altronde in contrasto con l'esclusione di qualsiasi responsabilità del curatore del fallimento per non aver intrapreso iniziative per il recupero dei medesimi crediti.

21. Con il quarto motivo, lo (omissis) insiste sulla violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2392 cod. civ. e sull'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la responsabilità degli amministratori per la mancata riscossione dei crediti vantati dalla società nei confronti della (omissis). Premesso che tale condotta non era configurabile come violazione del dovere di diligenza degli amministratori, trattandosi di una scelta gestionale la cui opportunità e convenienza non erano sindacabili *ex post* in sede di accertamento della responsabilità di cui all'art. 2392 cod. civ., in quanto inerenti al merito dell'attività d'impresa, osserva che, nel censurare la predetta scelta, la Corte d'appello non ha tenuto conto delle ragioni addotte a giustificazione della stessa, e segnatamente delle difficoltà incontrate dalla (omissis), dell'appartenenza di tale società al medesimo gruppo della società fallita e dell'intento di evitare una rottura dei rapporti commerciali tra le due società, omettendo altresì di considerare che il differimento della riscossione non aveva comportato la remissione dei debiti.

22. Con il terzo motivo, il l<sup>(omissis)</sup> lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1193, secondo comma e 2392 e ss. cod. civ., nonché l'omessa e/o contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia, osservando che, nell'affermare la responsabilità degli ammini-